



#### Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

## Adempimento spontaneo dell'obbligazione a seguito di intimazione di precetto di pagamento, azione di ripetizione dell'indebitito e opposizione all'esecuzione

*Deve considerarsi spontaneo (e non avvenuto coattivamente, all'esito ed in virtù di un processo esecutivo) l'adempimento dell'obbligazione posto in essere a seguito di intimazione di [precetto](#) di pagamento, così come quello che eventualmente avvenga anche dopo il [pignoramento](#), ma prima che il processo esecutivo sia definito con la distribuzione del ricavato della vendita dei beni pignorati o della relativa assegnazione, nonché quello effettuato allo scopo di evitare il pignoramento stesso, onde, in tutte tali ipotesi, non può in alcun modo ritenersi preclusa - in virtù del pagamento stesso - la successiva ordinaria azione di [ripetizione di indebitito](#); a tal fine, nessun rilievo può attribuirsi alla possibilità per l'intimato di proporre opposizione all'esecuzione ai sensi dell'[art. 615 c.p.c.](#), la quale resta un rimedio facoltativo la cui mancata proposizione non ha di per sé, sul piano sostanziale, alcun effetto preclusivo della possibilità per il debitore di esperire una successiva azione di ripetizione di indebitito.*

...omissis...

#### Fatti di causa

S. S.p.A., avendo corrisposto all'avv. A. e ad alcuni assistiti di quest'ultimo gli importi di cui le era stato intimato il pagamento con atti di precetto fondati su titoli giudiziali, ha agito in giudizio nei confronti dell'A. per ottenere la restituzione degli importi indebitamente versati allo stesso ed il risarcimento dei danni, con riguardo agli importi indebitamente versati ai suoi assistiti.

Le domande sono state accolte dal Tribunale di Milano.

La Corte di Appello di Milano, in riforma della decisione di primo grado, le ha invece rigettate.

Ricorre S. S.p.A., sulla base di cinque motivi.

Resiste l'A. con controricorso.

E' stata fissata la trattazione in camera di consiglio, in applicazione dell'art. 380 bis.1 c.p.c..

Il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Dott. Giovanni Battista Nardecchia, ha depositato conclusioni scritte ai sensi dell'art. 380 bis.1 c.p.c. chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del primo motivo del ricorso e l'accoglimento del secondo, assorbiti gli altri.

Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell'art. 380 bis.1. c.p.c..

#### Ragioni della decisione

Con il primo motivo del ricorso si denuncia "Nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell'art. 342 c.p.c.ex art. 360 c.p.c., n. 4".

La società ricorrente deduce che l'appello dell' A. avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c., in quanto non sufficientemente specifico.

Il motivo è infondato.

L'appello - secondo quanto si evince dal contenuto dello stesso, trascritto nel ricorso - è da ritenere sufficientemente specifico, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., come interpretato nella giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte ("Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata": Cass., Sez. U, Sentenza n. 27199 del 16/11/2017, Rv. 645991 - 01; conf. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13535 del 30/05/2018, Rv. 648722 - 01), in quanto da esso emergono con chiarezza sia le questioni oggetto di contestazione, sia le doglianze relative alla decisione impugnata.

Con il secondo motivo si denuncia "Violazione e falsa applicazione dell'art. 2033 c.c. e degli artt. 615,487 e 510c.p.c., nonché dell'art. 24 Cost. ex art. 360 c.p.c., n. 3; nullità della sentenza di appello e del procedimento ex art. 360 c.p.c., n. 4 per violazione degli artt. 615,487 e 510 c.p.c., nonché dell'art. 24 Cost."

La società ricorrente contesta la decisione impugnata, nella parte in cui la corte di appello ha affermato (con riguardo all'azione di ripetizione di indebito avanzata ai sensi dell'art. 2033 c.c. per gli importi richiesti e pagati direttamente all' A., in proprio) che la preclusione all'azione di ripetizione di indebito da parte del debitore - che si determina, secondo la giurisprudenza di questa Corte, all'esito della definizione del processo di espropriazione forzata, con l'attribuzione al creditore delle somme dovute - vale anche in caso di pagamento spontaneo, se avvenuto a seguito di intimazione di precetto di pagamento, per la possibilità del debitore intimato di proporre l'opposizione di cui all'art. 615 c.p.c..

Il motivo è manifestamente fondato.

L'indirizzo di questa Corte richiamato a sostegno dell'affermazione della corte di appello - indirizzo che non è in discussione nella presente sede - è fondato sull'applicazione del principio della preclusione processuale in relazione al provvedimento giurisdizionale che definisce il processo esecutivo con la definitiva approvazione del piano di riparto e/o l'assegnazione ai creditori degli importi dovuti e liquidati in loro favore.

Si tratta di un principio generale più ampio e generale di quello che sta alla base della preclusione derivante dal giudicato, ma la cui ratio comune è quella di assicurare stabilità ai risultati del processo (sia esso di cognizione che di esecuzione).

E' quindi evidente che, proprio per la sua stessa ratio, tale principio non potrebbe essere in alcun modo esteso al di là dell'ipotesi in cui l'adempimento dell'obbligazione sia avvenuto in via coattiva, all'esito - ed in virtù - di un processo esecutivo ormai definitivamente chiuso con la soddisfazione almeno parziale dei creditori procedenti (fatti salvi, naturalmente, gli esiti delle opposizioni e dei rimedi endoprocessuali promossi nel suo ambito ed eventualmente ancora pendenti al momento della chiusura, o addirittura successivi alla stessa, in quanto idonei ad incidere sui relativi risultati).

Il pagamento spontaneo che eventualmente avvenga all'esito dell'intimazione del precetto di pagamento (pacificamente ritenuto atto stragiudiziale, d'altronde) non costituisce atto di adempimento coattivo che avviene nè all'esito, nè in virtù di un processo esecutivo; ed altrettanto è a dirsi per il pagamento spontaneo che eventualmente avvenga, anche dopo il pignoramento, ma prima della definizione del processo esecutivo, o per il pagamento effettuato allo scopo di evitare il pignoramento stesso.

In tutte queste ipotesi non possono sussistere preclusioni di natura processuale.

E' altresì opportuno precisare che, nell'ottica fin qui esposta, non può attribuirsi alcun rilievo preclusivo, con riguardo all'azione di ripetizione di indebito, alla possibilità per l'intimato di proporre l'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c., esattamente come non ha valore preclusivo, in generale, la possibilità di proporre una azione di accertamento negativo delle eventuali pretese manifestate dal creditore in via stragiudiziale.

Conviene infatti ribadire ancora una volta che l'affermata preclusione derivante dalla definizione del processo di esecuzione forzata ha natura strettamente processuale, non sostanziale e, quindi, non solo presuppone necessariamente l'esistenza di un processo ma anche che tale processo sia regolarmente giunto alla sua regolare definizione, abbia cioè conseguito il suo esito ordinario e che il provvedimento giurisdizionale che esprime tale esito non sia più modificabile sulla base dei rimedi endoprocessuali esperibili dalle parti.

La decisione impugnata va pertanto cassata e va formulato in proposito il seguente principio di diritto, cui dovrà attenersi la corte di appello in sede di rinvio: "deve considerarsi spontaneo (e non avvenuto coattivamente, all'esito ed in virtù di un processo esecutivo) l'adempimento dell'obbligazione posto in essere a seguito di intimazione di precetto di pagamento, così come quello che eventualmente avvenga anche dopo il pignoramento, ma prima che il processo esecutivo sia definito con la distribuzione del ricavato della vendita dei beni pignorati o della relativa assegnazione, nonchè quello effettuato allo scopo di evitare il pignoramento stesso, onde, in tutte tali ipotesi, non può in alcun modo ritenersi preclusa - in virtù del pagamento stesso - la successiva ordinaria azione di ripetizione di indebito; a tal fine, nessun rilievo può attribuirsi alla possibilità per l'intimato di proporre opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., la quale resta un rimedio facoltativo la cui mancata proposizione non ha di per sè, sul piano sostanziale, alcun effetto preclusivo della possibilità per il debitore di esperire una successiva azione di ripetizione di indebito".

Il terzo motivo è rubricato come segue: "riproposizione delle deduzioni già formulate in ordine al secondo motivo di appello formulato dall'avv. A., dichiarato assorbito nella sentenza impugnata".

La censura ha ad oggetto gli importi richiesti nelle intimazioni di pagamento contestate a titolo di spese di precetto. La domanda di restituzione di tali importi, già accolta in primo grado e oggetto del gravame della società ricorrente, è stata ritenuta assorbita e non esaminata in secondo grado.

Il motivo è inammissibile, riguardando una questione che non è stata oggetto di decisione nella pronuncia impugnata.

D'altra parte, la corte di appello, in sede di rinvio, applicando i principi di diritto enunciati in relazione al motivo di ricorso che precede, e dovendo quindi ritenere ammissibile la domanda di ripetizione di indebito proposta nei confronti dell' A., dovrà verificare in concreto gli importi effettivamente pagati dalla società intimata in eccesso rispetto a quanto dovuto sulla base dei titoli esecutivi e, quindi, dovrà prendere in esame anche la indicata questione (eventualmente anche tenendo conto, ai fini della verifica delle spese di precetto auto-liquidate dal creditore intimante, dell'effettivo valore del credito legittimamente richiesto).

Con il quarto motivo si denuncia "Violazione e falsa applicazione dell'art. 2043,2056 e 1227 c.c.ex art. 360 c.p.c., n. 3".

Il motivo ha ad oggetto il rigetto della domanda risarcitoria proposta dalla società ricorrente nei confronti dell'avvocato A., con riguardo alle somme indebitamente pagate ai suoi assistiti, sulla base degli atti di precetto dallo stesso redatti.

Esso è inammissibile.

La corte di appello ha rigettato la domanda risarcitoria della società intimata sulla base di due distinte rationes decidendi, autonome ed entrambe sufficienti da sole (in astratto) a reggere la decisione.

Ha in primo luogo affermato che sarebbe da escludere in radice la configurabilità di una responsabilità extracontrattuale, in quanto il pagamento era stato spontaneo e gli atti di precetto non erano stati oggetto di opposizione. Sembra in tal modo ribadita l'erronea affermazione in diritto della preclusione dell'azione di ripetizione a seguito della mancata proposizione dell'opposizione all'esecuzione a seguito di intimazione di precetto di pagamento, già esaminata in relazione al secondo motivo del ricorso.

Si può quindi - per tale aspetto - fare semplicemente rinvio alle considerazioni esposte con riguardo al predetto motivo di ricorso, per concludere che tale ratio decidendi effettivamente non risulta conforme a diritto.

Vi è peraltro una ulteriore ratio decidendi espressa a sostegno del rigetto dell'azione risarcitoria, fondata sul difetto di allegazione, da parte dell'attrice, di una condotta colposa "di induzione" al pagamento del professionista che aveva redatto gli atti di precetto in contestazione.

In relazione a questa seconda ratio decidendi (idonea, da sola, a reggere la decisione), le censure formulate dalla società ricorrente non colgono nel segno.

Secondo la corte di appello, non è sufficiente, in diritto, che il procuratore della parte, nel redigere l'atto di precetto, indichi importi superiori a quelli che poi risultino effettivamente dovuti, per affermare una sua condotta colposa, rilevante ai sensi dell'art. 2043 c.c., in rapporto di relazione causale con il danno eventualmente derivante al debitore dal pagamento dell'intero importo precettato in favore del creditore; è invece necessario che la condotta del professionista si concretizzi quanto meno in una colposa induzione al pagamento dell'importo non dovuto, condotta che va specificamente allegata e provata dal preteso danneggiato.

Nella specie, una siffatta specifica allegazione è stata ritenuta del tutto assente nella domanda di parte attrice, la quale si era limitata ad affermare che nei precetti redatti dall'avv. A. erano stati richiesti importi eccedenti il dovuto.

Il principio di diritto sopra esposto, che costituisce evidentemente il fondamento giuridico della decisione impugnata, non è adeguatamente colto e criticato nel motivo di ricorso in esame.

La società ricorrente si limita, in realtà, semplicemente a ribadire ancora una volta, in modo del tutto assertivo - e quindi senza concretamente confrontarsi con l'argomentazione sopra esposta - che sussisterebbe la colpa del professionista laddove egli, in qualità di procuratore della parte creditrice, rediga un precetto di pagamento per importi superiori a quelli effettivamente dovuti, in ragione della sua stessa qualifica professionale e dei relativi obblighi di probità e correttezza.

Non chiarisce cioè se, e per quali ragioni, non sarebbe condivisibile l'affermazione in diritto della corte di appello, per cui non può affermarsi automaticamente, ai sensi dell'art. 2043 c.c., la responsabilità del legale che effettui, quale procuratore della parte, una richiesta che si riveli parzialmente infondata, nei confronti della controparte che spontaneamente vi adempia, solo per avere veicolato la suddetta pretesa, se non ricorra una condotta quanto meno colposa del professionista di induzione in errore della controparte.

Non viene in alcun modo chiarito - neanche nella presente sede - per quali ragioni la condotta del legale dovrebbe in tal caso ritenersi di per sè colposa e idonea ad indurre in errore il debitore intimato, e non si configuri invece come dovuta attività di adempimento dell'obbligo professionale di veicolare le pretese della parte rappresentata, eventualmente anche ove esse possano rivelarsi dubbie e/o non del tutto fondate, specie considerato che, ovviamente, la rappresentazione di pretese infondate a mezzo di un legale non può di per sè ritenersi una condotta idonea ad indurre in errore la controparte e quindi comportare in via automatica una responsabilità risarcitoria, tenuto conto della situazione di conflitto che, per definizione, sussiste tra le parti stesse nonchè dei principi e delle specifiche disposizioni normative che regolano la responsabilità professionale dell'avvocato e, più in generale, la responsabilità processuale.

La parte ricorrente mostra dunque di non aver colto adeguatamente l'effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata sul punto in esame.

D'altra parte non viene neanche precisato, in fatto - di fronte al rilievo del difetto di allegazione dell'originaria domanda, operato dalla corte di appello - se e quali allegazioni sarebbero state eventualmente effettuate nell'atto introduttivo (o con eventuali tempestive successive precisazioni della domanda) a sostegno della prospettazione di una condotta colposa del professionista effettivamente idonea all'induzione in errore del debitore.

Il quinto motivo è rubricato come segue: "Sulle spese di lite".

Il motivo resta assorbito, in quanto la sentenza impugnata va cassata con rinvio e, quindi, la corte di appello dovrà nuovamente decidere anche in ordine alle spese dell'intero giudizio.

E' accolto il secondo motivo del ricorso, che è per il resto rigettato.

La sentenza impugnata è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso, che è rigettato per il resto; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

---

**COORDINATORE Redazionale:** Giulio SPINA

---

**Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:**

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)  
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)  
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

---

**Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:**

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**I'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Iliaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalo (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

---

**SEGRETERIA del Comitato Scientifico:** Valeria VASAPOLLO

---



Distribuzione commerciale: **Edizioni DuePuntoZero**

